

Sigla
Data = 6 MAR 2019
Prot. n. 2929



Spett.le
Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6 - Pianificazione Territoriale,
Urbanistica – Edilizia
Istruzione Scolastica
Gestione Riserva Naturale
Gola del Furlo
Servizio 3 Amministrativo Ambiente
Trasporto privato

Oggetto: istanza per l'avvio ed il conseguente rinnovo dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazione AIA/VIA per il complesso impiantistico di trattamento/smaltimento rifiuti di Cà Lucio di Urbino in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 6777 del 29/11/2018.

Il sottoscritto Dott. Mauro Tivoli, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Marche Multiservizi Spa, con sede legale in Pesaro, via dei Canonici, 144 – P. Iva 02059030414, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n. 6777 del 29/11/2018, ferma la validità della domanda acquisita dalla Provincia di Pesaro e Urbino al prot. n. 82506 del 08/11/2011, formula l'istanza per le finalità di cui all'oggetto.

1. Inquadramento preliminare

1.1. Il regime autorizzatorio previgente

Marche Multiservizi ha presentato istanza di ampliamento della Discarica di Ca' Lucio di Urbino nel 2011, autorizzato con la delibera di Giunta Provinciale n. 182/2013.

Al momento della presentazione dell'istanza, nel sito di Ca' Lucio non era presente solo l'impianto di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ma altre dotazioni impiantistiche a servizio dell'attività di smaltimento quali, un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla Discarica (Autorizzazione rilasciata a MMS con deliberazione Dirigente Servizio 4.3 n. 2551 del 23/09/2011, successivamente modificata con Determinazione n. 2437 del 19/12/2014) e un impianto di combustione del biogas (Delibera G.P. n. 94/2008 di approvazione del progetto e Determinazione Dirigente Servizio 4.3 Provincia di Pesaro e Urbino n. 2227 del 01/07/2009 di approvazione del collaudo e nulla osta all'esercizio, volturata a MMS con successiva Determinazione n. 3399 del 26/10/2009 e successivamente modificata con Determinazione n. 3117 del 17/11/2011) sempre prodotto dalla Discarica; inoltre era presente un impianto di compostaggio (Autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigente Servizio 4.3 Provincia di Pesaro n. 2173 del 07/07/2007 volturata a MMS con successiva Determinazione n. 3399 del 26/10/2009) per il trattamento del rifiuto organico derivante dalla raccolta differenziata.

Il complessivo regime autorizzatorio permette, quindi, di inquadrare il sito come complesso impiantistico di trattamento e smaltimento all'interno del quale è presente (anche) la predetta Discarica.

Uca

Tuttavia l'impianto di compostaggio e l'impianto di Discarica sono impianti funzionalmente autonomi e sono stati trattati all'interno di un'unica autorizzazione esclusivamente perché presenti nello stesso sito e gestiti dal medesimo Gestore (art. 5, comma 1 lett. o-bis D. Lgs. n. 152/2006).

La delibera di G.P. n. 182/2013 ha licenziato positivamente l'istanza sulla base del SIA predisposto da Marche Multiservizi, sul presupposto che l'ampliamento richiesto era finalizzato ad assicurare l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalla *"popolazione residente negli otto comuni della Comunità Montana Alto e Medio Metauro, nei 16 comuni appartenenti alla Comunità Montana del Montefeltro più il Comune di Sestino, nel Comune di Montecalvo in Foglia e negli altri comuni della Provincia di Pesaro e Urbino che fino al Novembre 2010 conferivano nella Discarica di Ca' Guglielmo a Cagli (id est Cagli, Cantiano, Acqualagna, Apecchio, Piobbico, Serra Sant'Abbondio, Frontone, Fratte Rosa e San Lorenzo in Campo) che ammonterebbero complessivamente, secondo i dati del 2010, ad una popolazione totale di 90.242 ab. La coltivazione del nuovo lotto consentirà di far fronte alla necessità di smaltimento della popolazione residente (stimata al 2034 in 97.121 abitanti teorici) prefigurando il raggiungimento degli obiettivi del 65% di raccolta differenziata nel 2016 e per un totale smaltito in discarica al 2034 di 694.524 ton. di rifiuti ed una durata teorica del nuovo lotto di discarica di 22 anni"*. Nel SIA erano stati presi in considerazione i dati al 2010, anno in cui le tonnellate smaltite erano state circa 40.000, costituiti per l'80% da rifiuti urbani, l'11% da sovrappiù derivante dall'impianto di compostaggio (id est scarto della lavorazione dell'organico da raccolta differenziata), 9% rifiuti speciali d'ambito.

La coltivazione della discarica era articolata nelle seguenti cinque fasi:

- 1) 200.000 metri cubi per la durata di circa 6 anni e 10 mesi;
- 2) 200.000 metri cubi per la durata di circa 7 anni;
- 3) 150.000 metri cubi per la durata di circa 5 anni e 2 mesi;
- 4) sviluppo volumetria residua autorizzata per la durata di circa 5 anni;
- 5) copertura definitiva e chiusura.

L'autorizzazione, alla prescrizione n. 50 prevedeva che l'avvio della terza fase avrebbe dovuto essere preceduto da una verifica sull'andamento della produzione di rifiuti all'interno del bacino di conferimento, nonché da una valutazione circa la conformità ai nuovi piani e programmi settoriali nel frattempo eventualmente emanati.

La necessità dell'ampliamento aveva fondamento, oltre che sulle predette valutazioni, anche sulle previsioni del Piano Regionale del 1999 e del Piano Provinciale del 2002 nonché del documento recante *"indirizzi di aggiornamento per il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti"*, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2012, il quale considerava la Discarica di Ca' Lucio, strategica per la Provincia di Pesaro e Urbino, unitamente a quelle di Fano e Tavullia, prevedendo un ampliamento di circa 680.000 metri cubi.

L'ampliamento è stato autorizzato in sopraelevazione rispetto ai lotti precedenti di coltivazione e, quindi, con modestissima compromissione di terreno vergine, come previsto espressamente dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, quale indirizzo per gli ampliamenti al fine di non compromettere, dal punto di vista ambientale, nuove porzioni di territorio.

Il rapido richiamo svolto all'inquadramento logistico rileva in quanto la precitata istanza di ampliamento, successivamente impugnata davanti al giudice amministrativo, concerne non certo l'intero complesso impiantistico, bensì la sola Discarica, vale a dire l'attività di smaltimento, lasciando immutata la situazione delle altre dotazioni impiantistiche e, in particolare, quella relativa al compostaggio come può evincersi dal paragrafo che segue.

1.2. Sul ricorso e sulla sentenza del Consiglio di Stato e relativi effetti

1.2.1 – Sui motivi di ricorso

- Con ricorso promosso avanti al Tar delle Marche, iscritto al n. R.G.A. 955/2013 veniva impugnata da taluni cittadini, asseritamente proprietari di immobili posti in prossimità dell'impianto di Ca' Lucio, la delibera G.P. n. 182/2013 sulla base dei motivi che, di seguito, si sintetizzano:

- a) mancata valutazione delle opzioni alternative all'ampliamento;
- b) violazione del principio di autosufficienza dell'Ambito Territoriale di riferimento;
- c) Violazione e falsa applicazione della procedura di V.I.A. e difetto d'istruttoria per non aver colto:

i. l'asserita incertezza ed indeterminatezza del progetto di ampliamento legata alla suddivisione in più fasi di coltivazione.;

ii. le presunte carenze progettuali e procedurali relative alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo e le ulteriori carenze del quadro progettuale

- Con motivi aggiunti taluni dei ricorrenti impugnavano anche il Nulla Osta prot. n. 12291 del 20/02/2014 rilasciato dal Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro, approvato quale modifica non sostanziale del progetto definitivo autorizzato in sede di VIA-AIA, con cui veniva assentito il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale dell'ampliamento suddetto, consistente in una vasca di più ridotte dimensioni, sempre separata dal lotto preesistente tramite un'impermeabilizzazione di fondo pari ad un metro di spessore per una volumetria pari a 40.000 mc compresa nell'ambito delle volumetrie autorizzate con l'AIA - VIA.

- Non venivano articolati, invece, motivi di ricorso in merito all'impiantistica presente nel sito di Ca' Lucio e relative autorizzazioni, come dettagliate nel paragrafo che precede, ivi compreso l'impianto di compostaggio.

Il ricorso veniva respinto dal Tar delle Marche con sentenza n. 800, pubblicata il 16/11/2015, successivamente impugnata avanti al Consiglio di Stato da alcuni degli originari ricorrenti con atto iscritto al n. R.G.A. 3949/2016.

1.2.2. Sulla sentenza del Consiglio di Stato e relativi effetti

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6777 pubblicata il 29/11/2018, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto unicamente il primo motivo di ricorso annullando la delibera di G.P. n. 182/2013, limitatamente al profilo istruttorio circoscritto alla mancata valutazione della c.d. opzione zero. Ha annullato, altresì, per invalidità derivata, il nulla osta 2014 di realizzazione del primo lotto di coltivazione, impugnato con motivi aggiunti.

Non ha accolto, invece, nessuno degli ulteriori motivi proposti dai ricorrenti, né ha dichiarato di ritenerli assorbiti, confermando, con ciò, l'insussistenza dei prospettati vizi di violazione del principio di autosufficienza e del procedimento in materia di VIA per carenza d'istruttoria con riferimento alla valutazione operata in sede di VIA AIA sull'impatto dell'ampliamento contestato sulle matrici ambientali, acqua, aria, suolo e sottosuolo ed in merito alle presunte carenze progettuali.

Non essendo stati, inoltre, dedotti dai ricorrenti, motivi di ricorso specifici in merito al complesso impiantistico presente nel sito al momento della presentazione dell'istanza, la sentenza di appello non ha per nulla inciso sull'istruttoria e sui conseguenti atti autorizzatori che hanno autorizzato l'esercizio.

Per altro, sul punto, si evidenzia che la delibera di G.P. n. 182/2013 risulta meramente riprodotiva delle precedenti autorizzazioni, non avendo, l'istanza del 2011, in alcun modo inciso sulle stesse.





Da quanto precede consegue che la sentenza in commento produce un effetto demolitorio limitatamente all'attività di smaltimento in Discarica, non avendo l'annullamento del titolo amministrativo interessato, in ragione del solo ampliamento richiesto, inciso sulle restanti opere e attività di trattamento e lavorazione dei rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che avrebbe dovuto essere effettuata un'approfondita valutazione dell'opzione zero, anche in considerazione del fatto che nel territorio provinciale sono attive altre due discariche (Fano e Tavullia) con ampie volumetrie disponibili.

Il G.A., inoltre, al punto 4 della sentenza non ha considerato fatti e atti amministrativi successivi a detta delibera, in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 104 del c.p.a., ma ha sottolineato che gli stessi assumono un indubbio rilievo per il rapporto sostanziale di cui si controverte.

Al punto 5.4 la sentenza indica, quale percorso procedimentale maggiormente logico e funzionale alla delicata materia, l'attività istruttoria da espletare da parte dell'amministrazione procedente per l'eventuale riedizione dell'autorizzazione ambientale: *"l'Amministrazione procedente e le altre amministrazioni coinvolte, ove ritengano di dare nuovamente seguito all'istanza di ampliamento presentata a suo tempo (nel 2009) dalla Marche Multiservizi S.p.A., avranno cura di svolgere un'analitica e approfondita istruttoria che tenga conto, ai sensi del vigente art. 22, comma 3 lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006, della comparazione della proposta progettuale con soluzioni alternative e della c.d. opzione zero, vale a dire della effettiva necessità che l'ampliamento sia realizzato e, ove l'autorizzazione sia ancora una volta rilasciata, avranno cura di sottoporre a nuova VIA i progetti che, successivamente, siano stati sostanzialmente modificati per effetto di prescrizioni eventualmente imposte o per altre ragioni"*.

Ne consegue che l'Amministrazione provinciale, qualora in accoglimento della presente istanza intenda riassumere la fase sub procedimentale istruttoria nel procedimento avviato con domanda del 2011, dovrà unicamente riformulare il tratto dell'azione amministrativa ritenuto carente dal Giudice Amministrativo, rappresentato dalla mancata valutazione dell'opzione zero, ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente all'ampliamento della discarica, mantenendo ferma:

- a) l'istruttoria e le relative valutazioni e determinazioni già assunte con riferimento all'impatto sulle matrici ambientali dell'ampliamento richiesto, la cui legittimità è stata confermata dal Giudice Amministrativo per le ragioni sopra evidenziate;
- b) gli ulteriori atti autorizzativi e correlata attività istruttoria, riferibili all'impiantistica presente nel sito al momento della presentazione dell'istanza, dato atto che i ricorrenti non hanno articolato specifiche censure né dedotto motivi di ricorso con riferimento a questi ultimi;
- c) gli atti adottati successivamente alla delibera n. 182/2013, per le ragioni esposte nel paragrafo che segue.

2. Inquadramento della situazione giuridico-amministrativa, compresa tra la presentazione del ricorso e l'adozione della sentenza del Consiglio di Stato.

2.1. La cornice normativa.

Successivamente all'adozione della delibera n. 182/2013 sono stati emanati atti e provvedimenti che hanno mutato in maniera significativa la disciplina in materia di gestione delle discariche ed è mutato in modo significativo anche il quadro di pianificazione e di programmazione; queste possibili modifiche successive, avevano trovato considerazione anche nella delibera n. 182/2013, al fine di valutare la necessità o meno delle fasi 3 e 4 dell'ampliamento, come riportato nella prescrizione n. 50 sopra citata.

Qui di seguito si riportano le suddette modifiche.

a) La Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6.8.2013, per dar soluzione ad una procedura d'infrazione comunitaria avviata nei confronti della Discarica di Malagrotta (Roma), modifica in modo sostanziale la gestione delle discariche per rifiuti urbani, poiché stabilisce, in estrema sintesi, che:

- la raccolta differenziata non è una modalità di trattamento ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 36/2013;
- i rifiuti indifferenziati prima dello smaltimento in discarica devono essere sottoposti ad un trattamento che separi la frazione secca da quella umida; la prima può essere smaltita direttamente, la seconda prima dello smaltimento deve essere sottoposta ad un trattamento di bio stabilizzazione in impianto adeguato;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30.06.2009 cessa di essere in vigore (nota: aveva previsto quale sistema di pre trattamento la raccolta differenziata e la sola triturazione dei rifiuti, ciò aveva portato l'UE ad aprire la succitata procedura di infrazione comunitaria sulla discarica di Malagrotta – Roma).

b) Per adeguare il sistema di smaltimento della Provincia di Pesaro e Urbino alle nuove previsioni ministeriali, il Presidente della suddetta Provincia, con l'Ordinanza, ai sensi dell'art. 191 Codice Ambientale, n. 2/2014 del 12.2.2014 disponeva, in estrema sintesi, che:

- le tre discariche provinciali di Fano, Urbino, Tavullia si dotassero di impianti di trattamento meccanico, idonei a separare la frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati dalla frazione umida;
- la conversione dell'impianto di compostaggio di Urbino Cà Lucio (*incluso nella delibera 182/2013 ma non interessato direttamente dalla stessa per quanto riguarda la sua realizzazione e gestione, in quanto l'atto relativo era contenuto nella Determinazione Dirigente Servizio 4.3 Provincia di Pesaro n. 2173 del 07/07/2007 volturata a MMS con successiva Determinazione n. 3399 del 26/10/2009, modificata con la Determinazione n. 3117 del 17/11/2011 e meramente riprodotta con la predetta 182*) in impianto di biostabilizzazione;
- l'invio della frazione umida dal trattamento meccanico di Fano, Tavullia e dello stesso Urbino al convertito impianto di biostabilizzazione, per il conseguente processo;
- lo smaltimento del residuo della biostabilizzazione nelle discariche di provenienza, per l'utilizzo come materiale di copertura;
- l'aggiornamento entro 6 mesi delle tre autorizzazioni delle discariche, per recepire il suddetto processo.

c) La Provincia di Pesaro e Urbino, con determinazione Provinciale n. 1600/2014, aggiornava l'AIA di Urbino Cà Lucio per il TMB – trattamento meccanico biologico - (TM – trattamento meccanico- per l'ambito di Urbino, TB – trattamento biologico - per tutte le discariche della Provincia);

d) La Provincia di Pesaro e Urbino, con determinazione provinciale n. 2437/2014, aggiornava l'AIA di Urbino Cà Lucio per il potenziamento dell'impianto di trattamento del percolato, che determinava l'eliminazione, quasi totale del trasporto con autobotti ed il conseguente trattamento in impianti esterni (BAT);

e) La Regione Marche, con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 128 del 14 aprile 2015, ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che, per quanto rileva in questa sede, prevede in estrema sintesi:



- la presenza e l'operatività, nella Provincia di Pesaro e Urbino, di 3 discariche: Urbino, Fano e Tavullia, a servizio dei relativi ambiti di smaltimento provinciali, nonché - eventualmente - degli altri ambiti di smaltimento regionali in caso di necessità;

- il mantenimento in esercizio delle modalità di trattamento/smaltimento definito con l'ordinanza provinciale n. 2/2014 fino alla costruzione di un TMB nuovo a servizio dell'intero territorio provinciale da realizzarsi con una capacità di circa 65.000 tonnellate annue.

f) Per dare attuazione alle previsioni del Piano Regionale, anche alla luce dei nuovi dati della raccolta differenziata che si attestava in circa il 60%, in tendenziale e costante incremento, è stato stipulato, previa approvazione nei rispettivi Organi competenti, l'accordo di programma del 31.3.2017 tra Provincia di P.U., ATA 1 P.U., Comune di Urbino, Comune di Tavullia, Unione Montana Alta Valle del Metauro, Marche Multiservizi che prevede:

- la realizzazione del TMB di ambito a Tavullia in zona prossima alla discarica, nel quale dovranno conferirsi tutti i rifiuti urbani indifferenziati della Provincia;

- la chiusura della discarica di Urbino entro 5 anni attraverso la riduzione della volumetria da 680.000 mc a 400.000 mc (ipotesi già contemplata nella delibera n. 182/2013 alla prescrizione n. 50), lo smaltimento anche di rifiuti speciali in aggiunta agli urbani e dei soli speciali dalla data di attivazione del TMB di Tavullia con dismissione dell'impianto di biostabilizzazione non più necessario;

- la chiusura della discarica di Tavullia in 10 anni, anche con lo smaltimento di rifiuti speciali, con possibilità di implementare l'impianto di TMB con una sezione specifica dedicata alla produzione del CSS (Combustibile Solido Secondario) come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti;

- il mantenimento della sola discarica di Fano quale discarica strategica della Provincia di Pesaro e Urbino, dopo la chiusura di Urbino e Tavullia.

g) L'ATA n. 1 Pesaro e Urbino ha recepito i contenuti dell'accordo di programma nel documento preliminare al piano d'ambito, approvato dall'assemblea con delibera n. 3 del 29/03/2017.

h) La Provincia di Pesaro e Urbino, con determinazione provinciale n. 68/2018 del 25.1.2018, ha approvato il progetto di riduzione volumetrica della discarica di Urbino da 680.000 a 418.000 e nei mesi successivi Marche Multiservizi, sulla base della citata autorizzazione, ha provveduto a realizzare le relative opere (certificato di regolare esecuzione agosto 2018).

Gli atti sopra riportati non sono stati impugnati dai ricorrenti ad eccezione dell'Ordinanza n. 2/2014 del 12.2.2014 che è stata impugnata al TAR Marche, udienza non ancora fissata; tale provvedimento, tuttavia, ha perso efficacia da agosto 2014 (ne era prevista la validità per 6 mesi) ed è stata recepita nell'autorizzazione di cui alla determina n. 1600/2014 del settembre 2014 impugnata solo con il ricorso al Tar Marche notificato il 18/02/2019. Gli atti successivi alla delibera annullata, quelli sopra riportati da b) ad h), non sono stati annullati dalla sentenza e neppure impugnati (fatta eccezione, come detto, dell'Ordinanza 2/2014 che ha perso efficacia da agosto dello stesso anno e della Determina n. 1600/14 impugnata di recente).

Per tale ragione, per quanto previsto dalla stessa sentenza al punto 4 ed in quanto conseguenza di un mutato quadro normativo e programmatico, nonché frutto di autonome istruttorie, si ritiene possano essere considerati non travolti per invalidità per via derivata.

Inoltre le decisioni del Giudice Amministrativo coprono il dedotto e il deducibile e, quindi, non essendo stati articolati motivi di ricorso in merito all'impiantistica presente nel sito di Ca' Lucio e all'AIA, con particolare riferimento all'impianto di compostaggio/biostabilizzazione dal 2014, né essendo stati accolti gli altri motivi di ricorso attinenti le valutazioni ambientali diverse da quella accolta, relativa all'opzione zero, deve ritenersi che le valutazioni ambientali riguardanti le matrici acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecc., nonché relative all'impiantistica siano valide e conservate. Per dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in oggetto occorre riformulare il tratto dell'azione amministrativa ritenuto carente dal Giudice, in prospettiva conformativa.

2.2. Lavori e attività di smaltimento effettuata dal 2013 al 2018

Previo Nulla Osta 20/02/2014 rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino è stato realizzato un primo stralcio del progetto generale autorizzato con delibera n. 182/2013, per un totale di 40.000 metri cubi, integralmente utilizzati mediante l'attività di coltivazione effettuata dal 08/09/2014 al 20/03/2016.

Nel corso del 2015 MMS ha comunicato alla Provincia la realizzazione di un ulteriore stralcio del progetto generale, pari a 60.000 mc, integralmente utilizzato mediante l'attività di coltivazione effettuata dal 21/03/2016 al 08/06/2018.

In esecuzione del progetto di riduzione volumetrica autorizzato dalla Provincia con la Determinazione di cui al punto 3 lett. h) (autorizzazione n. 68/2018), nel corso del 2018 venivano realizzati i rimanenti 318.000 mc (al netto dei volumi già eseguiti e abbancati indicati nei due capoversi precedenti). Dal 09/06/2018 è iniziata l'attività di coltivazione.

A decorrere dal 30.11.2018, a seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato in oggetto, Marche Multiservizi Spa ha interrotto l'attività di smaltimento dei rifiuti nella Discarica di Ca' Lucio, dandone comunicazione alla Provincia, all'Unione Montana e ai Comuni serviti da detto impianto.

Nel corso del 2018 sono stati abbancati 49.437 mc di rifiuti. Residua, quindi, ad oggi un volume ancora utile non abbancato pari a circa 274.000 mc.

In data 18.12.2018 la Provincia di Pesaro e Urbino, con Decreto del Presidente n. 317/2018, ha emesso Ordinanza ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. disponendo:

"A) di cessare l'attività di smaltimento dei rifiuti (D1) presso la Discarica strategica per rifiuti pericolosi di Ca' Lucio di Urbino;

B) di mantenere in esercizio l'impianto di trattamento Meccanico – Biologico (TMB) di Ca' Lucio di Urbino, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni già stabilite con la Determina provinciale n. 1600/2014 che sono da intendere riassunte e fatte proprie dal presente atto;

C) di conferire – stante l'interruzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti (D1) nella Discarica di Ca' Lucio a seguito del punto A) della presente ordinanza e in conseguenza della pronuncia del Giudice Amministrativo – i rifiuti urbani (ingombranti, cimiteriali e spazzamento) e quelli in uscita dal TMB dei comuni dell'ambito di smaltimento n. 3 presso la Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Ca' Asprete in Tavullia;

D) di mantenere in esercizio tutti i presidi ambientali dislocati all'interno del sito di trattamento/smaltimento di Ca' Lucio di Urbino, compresi i due impianti ad osmosi inversa per il trattamento in sito del percolato nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni di cui alle determinazioni provinciali n. 2551/2011 e n. 2437/2014 e l'impianto di cogenerazione del biogas, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione Provinciale n. 2227/2009;

E) di mantenere attiva la sorveglianza sul complesso impiantistico di trattamento e smaltimento per garantirne gli aspetti di sicurezza".



3. Oggetto della presente istanza.

Quanto premesso rende edotta l'Amministrazione della valenza che assume la presente istanza, con cui Marche Multiservizi Spa, in ottemperanza a quanto statuito nella sentenza del Consiglio di Stato, segnatamente al citato punto 5.4, di riassumere la fase sub procedimentale istruttoria nel procedimento avviato con domanda del 2011, al fine di valutare la c.d. opzione zero, ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006, tenendo conto, altresì, del mutato quadro normativo e programmatico di riferimento intervenuto successivamente all'approvazione della delibera n. 182/2013 e prima della pubblicazione della sentenza.

All'esito delle verifiche istruttorie e qualora venga assunta l'impraticabilità della opzione zero o di altra soluzione logistica alternativa, si auspica una adozione provvedimento di conferma o di riedizione della dell'autorizzazione AIA/VIA del complesso impiantistico di Cà Lucio di Urbino, fatti salvi comunque gli effetti progressi ed in ogni caso in linea con le previsioni dell'Accordo di programma del 31/03/2017 e, nello specifico:

- l'ampliamento della Discarica di Ca' Lucio di Urbino con la volumetria ridotta a 418.000 mc, attualmente ulteriormente ridotta a 270.000 mc, per effetto degli smaltimenti effettuati *medio tempore* con la chiusura definitiva dell'impianto in 5 anni, attualmente in 4, per effetto dello smaltimento sopra citato;
- il mantenimento in esercizio dell'impianto di TMB di Urbino Ca' Lucio, quanto al TM per i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai 33 comuni del relativo Ambito di smaltimento n. 3, quanto al TB per il sottovaglio in uscita dal predetto TM e per il sottovaglio in uscita dai TM ubicati ed in esercizio nelle discariche di Tavullia – Ca' Asprete e Fano – Monteschiantello, fino all'attivazione del TMB di Tavullia che, tenuto conto dell'iter autorizzativo e della tempistica di realizzazione, compresi gli appalti, è prevedibile che coincida con la chiusura dell'attività di smaltimento a Ca' Lucio;
- l'utilizzo delle volumetrie disponibili per effetto di detto ampliamento per lo smaltimento del sopravaglio in uscita dal TB di Ca' Lucio, per lo smaltimento in R3 del materiale in uscita dal TB nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di ambito e fuori ambito al fine di assicurare la chiusura definitiva della Discarica entro il termine di 4 anni.

Nello Studio integrativo, al fine di ottemperare a quanto previsto nella sentenza del Consiglio di Stato cit., si procede alla comparazione della soluzione progettuale di ampliamento autorizzata nel 2013 con le possibili soluzioni alternative individuate e con la soluzione zero, come indicato nell'art. 22, comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006. Tale comparazione viene effettuata nell'ambito dei due scenari temporali differenti sotto riportati, che qui di seguito si anticipano in sintesi.

SCENARIO ORA PER ALLORA

In ottica ripristinatoria dell'illegittimità del tratto dell'azione amministrativa censurato dalla sentenza del Consiglio di Stato, ora per allora, vengono illustrate e analizzate le opzioni possibili, compresa quella "zero" al momento dell'adozione della deliberazione della G.P. n. 182/2013 annullata, raffrontandole con il progetto di riferimento (realizzazione dell'ampliamento di 680.000 mc del sito di Ca' Lucio):

1. opzione zero: non realizzazione dell'ampliamento della Discarica;
2. opzione 1: realizzazione della Discarica in altro sito.

SCENARIO ORA PER ORA

In ottica conformativa, vengono valutate, allo stato attuale, le conseguenze derivanti dall'attuazione delle seguenti alternative, possibili ad oggi, tenuto conto del mutato quadro normativo e pianificatorio di riferimento.

1. Opzione zero

Tale opzione analizza l'ipotesi in cui nella discarica di Ca' Lucio, successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato, si lasci in sito la volumetria già abbancata e si provveda alla messa in sicurezza del sito, ai fini della chiusura definitiva, mantenendo in esercizio i sistemi di protezione ambientale, di trattamento del biogas, del percolato nonché del TMB.

2. Opzione zero-bis: rimozione dei rifiuti smaltiti

Tale opzione analizza l'ipotesi in cui venga ricostituita la situazione morfologica del banco rifiuti antecedente la realizzazione del progetto di ampliamento di 680.000 mc. (Delib. G.P. n.182/13) valutando sia gli interventi necessari alla rimozione dei rifiuti, sia quelli per la messa in sicurezza del sito, che i macro impatti correlati.

3. Opzione 1: progetto di riferimento da 418.000 mc. (DP 68/2018)

Tale opzione analizza il progetto in ampliamento con riduzione della cubatura abbancabile da 680.000 a 418.000 mc; attualmente tale cubatura di progetto si è ridotta a 274.000 mc in funzione degli abbancamenti già avvenuti dall'approvazione ad oggi. In tale analisi si prendono anche in considerazione gli obiettivi dell'accordo di programma del 31/03/2017 tra ATA Provincia – Comune di Urbino e Tavullia, Unione Montana e MMS, al fine di dare attuazione alle previsioni del Piano Regionale. Di conseguenza la capacità residua a Ca' Lucio dovrà essere completata in 5 anni, attualmente 4, mantenendo in esercizio i sistemi di protezione ambientale, di trattamento del biogas e del percolato, nonché del TMB fino alla futura attivazione del TMB a Tavullia che servirà tutto il territorio provinciale.

Si evidenzia che l'Accordo di Programma 31/03/2017, da cui origina l'opzione 1, costituisce attuazione della prescrizione n. 50 contenuta nella delibera n. 182/2013 che, testualmente, prevedeva: "50. l'avvio della terza fase di coltivazione andrà preceduta da una verifica sull'andamento della produzione di rifiuti all'interno del bacino di conferimento nonché da una valutazione circa la conformità a nuovi piani e programmi settoriali nel frattempo eventualmente emanati, dandone comunicazione alla scrivente amministrazione; la suddetta verifica andrà prodotta almeno un anno prima dell'avvio della terza fase di coltivazione consentendo così all'A.P. di provvedere ad un ponderato riscontro delle motivazioni addotte dall'Ente Gestore nel contesto degli eventuali mutuati scenari legislativi e di pianificazione". La verifica prescritta viene solo anticipata, temporalmente, alla luce del mutato contesto normativo e della conseguente nuova pianificazione regionale

4. Opzione 2: progetto in ampliamento di 680.000 mc.

Tale ultima opzione prende in esame la realizzazione del progetto in ampliamento della discarica di Ca' Lucio con una volumetria abbancabile di 680.000 mc. Si rileva che lo Studio integrativo allegato dimostra che, ipotizzando che la discarica venga coltivata esclusivamente con i rifiuti solidi urbani e gli speciali di bacino e tenuto conto degli effetti della raccolta differenziata la vita utile dell'impianto risulterà pari a 44 anni.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato in fatto e diritto il sottoscritto, nella qualità in epigrafe,

Chiede

1) di avviare il subprocedimento di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in oggetto, con riferimento in particolare al citato punto 5.4 della stessa, riformulando il tratto dell'azione amministrativa ritenuto carente, rappresentato dalla mancata valutazione dell'opzione zero, ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente all'ampliamento della discarica:

a) in ottica ripristinatoria, ora per allora, considerato il quadro normativo pianificatorio vigente all'epoca dell'approvazione della delibera n. 182/2013;

b) in prospettiva conformativa, tenuto conto del quadro normativo e programmatico vigente prima della pubblicazione della sentenza;

2) di provvedere, in sede di riesercizio del potere, alla riedizione dell'autorizzazione AIA/VIA del complesso impiantistico di trattamento/smaltimento rifiuti di Cà Lucio di Urbino, comprendente TMB, le cui autorizzazioni, allo stato, non risultano interessate dall'annullamento statuito dal G.A., fino all'attivazione del TMB di Tavullia, impianti di trattamento del percolato e gestione del biogas e discarica, prevedendo per quest'ultima l' ampliamento di 418.000 mc, ora 270.000 mc, chiusura in cinque anni, ora quattro, in attuazione dell'Accordo di Programma 31/03/2017, intervenuto in attuazione della prescrizione n. 50 della delibera n. 182/2013 per le ragioni di cui in narrativa.

Allega:

1) Documentazione tecnica costituita da:

a) Studio integrativo ai sensi dell'art. 22, c.3 lett. d) D. Lgs. n. 152/2006;

b) Viste tridimensionali dei potenziali recettori in rapporto alla discarica;

c) due filmati, solo in formato digitale, effettuati con drone sopra il sito di discarica (a 5 metri ed a 50 mt dal suolo)

Dott. Mauro Tivioli
Amministratore Delegato

